

***PIU' RISPARMIO ENERGETICO  
INCENTIVANDO LA COGENERAZIONE AD ALTO  
RENDIMENTO***

Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio 2007 in via definitiva dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva europea 2004/8/Ce va proprio in questa direzione: promuovere la cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata di energia elettrica e calore. Chi la sceglie avrà benefici sia in termini di semplificazioni, sia in termini di assegnazione di titoli che attestano il risparmio energetico, i cosiddetti certificati bianchi. Certificati che hanno un valore di mercato e potranno essere quindi utilizzati dagli operatori per recuperare più velocemente i costi di investimenti.



***IL NUOVO DECRETO CI METTE AL PASSO CON L'EUROPA E CI  
CONSENTE DI RAFFORZARE LA SCELTA DI FONDO:***

**CONSUMARE MENO ENERGIA  
PER RIDURRE LA BOLLETTA ENERGETICA DEL PAESE  
E SALVAGUARDARE L'AMBIENTE**

*Il decreto legislativo attua la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 con lo scopo di incentivare la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica. Si tratta, in sostanza, di un sistema nel quale a partire da un combustibile (gas, olio combustibile, biomasse ecc..) si produce energia elettrica, e il calore derivante da tale processo, invece di essere sprecato come nella produzione tradizionale di elettricità, viene riutilizzato all'interno di processi industriali o per usi civili. Naturalmente può accadere anche l'opposto, ossia può essere prima prodotto calore per utilizzazioni ad alta temperatura, ed il calore residuo venire utilizzato per produrre energia elettrica.*

*Il vantaggio della cogenerazione ad alto rendimento è quello di accorpare due fasi altrimenti distinte (da un lato la produzione di energia elettrica e, dall'altro, la produzione di calore in una caldaia tradizionale) accrescendo così il rendimento complessivo e assicurando un risparmio energetico. Tutto avviene in un solo processo nel quale l'energia contenuta nel combustibile viene maggiormente sfruttata e questo comporta, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, un risparmio in termini economici, energetici (riduzione di combustibile da utilizzare per produrre energia elettrica e termica) e di emissioni in atmosfera.*

*Il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

## **DEFINIZIONE DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO**

La direttiva Ue, che il decreto recepisce, stabilisce che fino al 2010 gli Stati membri possano fare riferimento a calcoli alternativi rispetto a quelli indicati nella direttiva stessa per definire la cogenerazione, purché i criteri e gli effetti in termini di risparmio energetico siano in linea con la direttiva. Ed è esattamente quello che il decreto dispone stabilendo che la cogenerazione ad alto rendimento è tale se rispetta i parametri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (delibera 42/02) per la cogenerazione. Uno dei parametri indicati dall'Authority è l'indice di risparmio energetico (IRE). La cogenerazione in sostanza deve rispettare valori di Ire diversi in funzione, ad esempio, del fatto che l'impianto sia esistente o di nuova costruzione. Definire cosa è cogenerazione ad alto rendimento è essenziale per disciplinare i relativi meccanismi di sostegno.

## **RIORGANIZZAZIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI**

Il decreto conferma per la cogenerazione ad alto rendimento il regime di sostegno previsto dal decreto Bersani del '99 n.79 che prevedeva per la cogenerazione sia la priorità di dispacciamento (vale a dire la precedenza accordata da parte di Terna Spa, come gestore della rete di trasmissione, nella chiamata in produzione dell'impianto), sia l'esenzione dall'obbligo (previsto per produttori e importatori di energia elettrica) di immettere in rete una certa percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili o di acquistare in proporzione certificati verdi sul mercato. Lo schema prevede, inoltre, una riorganizzazione dei criteri per l'assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento tale da renderla più appetibile.

Tale riorganizzazione verrà attuata tramite l'emanazione di un decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell'Ambiente, sentito il ministero delle Politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata. Attualmente uno dei sistemi allo studio per incentivare la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe essere la maggiore durata/quantità dei certificati bianchi emessi a favore di chi produce in cogenerazione ad alto rendimento, consentendogli così di ottenere maggiori ricavi dalla vendita sul mercato dei certificati, tali da recuperare più velocemente i costi di investimento. Sempre con questo decreto ministeriale sarà inoltre prevista l'estensione graduale del diritto di accesso ai certificati bianchi anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla attuale disciplina che sono i distributori di energia elettrica e gas e loro controllate, oltre che le società operanti nel settore dei servizi energetici comprese le imprese artigiane.

## **SCAMBIO SUL POSTO ANCHE PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE FINO A 200 kW**

Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio prevede, inoltre, il servizio di scambio sul posto per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 KW. Attualmente, invece, il servizio di scambio sul posto si applica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore ai 20 KW.

Lo "scambio sul posto" consente a un consumatore di energia elettrica che contemporaneamente produce energia tramite la cogenerazione di immettere in rete l'energia prodotta e non consumata. Una azione che permette al soggetto di pagare solo la differenza tra l'energia consumata e quella immessa in rete. Nel caso in cui l'energia immessa in rete è superiore a quella consumata, il cliente ha, quindi, diritto ad un equivalente credito di energia elettrica da utilizzare successivamente.

Entro 6 mesi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emanerà la disciplina sulle condizioni tecnico-economiche per rendere operativo questo servizio, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.

## **STOP AI CERTIFICATI VERDI PER LA COGENERAZIONE ABBIANATA AL TELERISCALDAMENTO MA I DIRITTI ACQUISITI RESTANO SALVI**

Il decreto fa chiarezza sulle disposizioni della legge Marzano (23 agosto 2004 n.239) che aveva previsto per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento il diritto all'assegnazione di certificati verdi. Tale disposizione è stata eliminata dalla legge finanziaria 2007. Questo decreto legislativo salvaguarda tuttavia i diritti acquisiti dagli impianti entrati in esercizio nel periodo che va dall'approvazione della legge Marzano all'approvazione della legge finanziaria 2007, dagli impianti autorizzati in questo stesso periodo purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre

2008 purch  i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento. Il mantenimento dei certificati verdi   poi subordinato, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, all'ottenimento, entro due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, della certificazione EMAS (certificazione di qualit  ambientale riconosciuta a livello europeo).

Per tutelare le fonti rinnovabili "pure" il provvedimento stabilisce, inoltre, che i soggetti che hanno l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi (produttori o importatori di energia elettrica da fonti convenzionali) devono "coprire" almeno l'80% di tale obbligo tramite certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure. Il restante 20% pu  essere coperto da certificati verdi provenienti da cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.

Breve spiegazione: *Attualmente chi importa o produce energia elettrica da fonti non rinnovabili ha l'obbligo di immettere in rete una quota del totale di tale energia prodotta da fonti rinnovabili. O, in alternativa pu  acquistare sul mercato certificati verdi per una equivalente quota. Questo decreto legislativo stabilisce che almeno l'80% di questo obbligo deve essere coperto con certificati verdi da fonti rinnovabili pure (solare, eolica, biomasse, maree ecc...) e che la rimanente quota, pari al massimo al 20%, pu  essere coperta da certificati verdi provenienti dalla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, ma solo se realizzata da impianti entrati in esercizio nel periodo che va dall'approvazione della legge Marzano all'approvazione della legge finanziaria 2007, da impianti autorizzati in questo stesso periodo purch  entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 e da impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purch  i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento.*

## **SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico (di concerto con il ministero dell'Ambiente e dell'Interno) fissa procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unit  di piccola e di micro-generazione (relative rispettivamente ad una potenza elettrica inferiore a 1 MW e a 50 kW). Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l'Autorit  per l'energia elettrica e il gas definir  le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unit  di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Il decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevedano a tal fine un procedimento unico nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalit  indicate dalla legge 7 agosto del 1990 n.241.

## **MONITORAGGIO**

Ogni quattro anni, a partire dal 2007, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente, pubblica una relazione sull'applicazione del decreto che viene inviata per informazione alla Commissione europea.

Lo schema di decreto stabilisce poi che il GSE costituisca una efficiente banca dati sulla cogenerazione in Italia, sulla base di valori misurati e comunicati dai produttori.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il GSE trasmette al ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole, alla Conferenza unificata e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto sulla capacità di installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento in Italia, ossia quanta potenza è possibile e conveniente installare, evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della microcogenerazione.

## **CERTIFICATI DI GARANZIA AI PRODUTTORI**

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento consente al produttore che ne fa richiesta di ottenere il rilascio della Garanzia di origine. Una Garanzia che viene data dal Gestore del sistema elettrico, GSE SpA, secondo procedure approvate dal MSE. La garanzia permette di dimostrare che l'elettricità è effettivamente prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e ciò consente fra l'altro il riconoscimento reciproco di tale energia tra i vari Stati membri.

## **EFFETTI GENERALI DEL DECRETO:**



- **risparmio energetico, conseguente al minor consumo di combustibile;**
- **riduzione dell'impatto ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e alla sostituzione di modalità di produzione di calore poco efficienti e più inquinanti;**
- **minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, conseguente alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza.**